



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cc e seguenti, per prestazioni d'opera o d'opera intellettuale ad esperti esterni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto esterno ed a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi:
 - a) relativi ad organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione;
 - b) aventi per oggetto la prestazione di servizi soggetti alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (inclusi i servizi legali di cui all'allegato IX del medesimo Codice);
 - c) disciplinati da una specifica normativa di settore (es. componenti dell'organo di controllo, componenti di commissioni di concorso; componente di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominate);
 - d) relativi a collaborazioni meramente occasionali svolte dal collaboratore in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6, dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 – quali, a titolo di esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza specialistica, la traduzione di documenti, pubblicazioni e simili - che si esauriscono in un'azione o prestazione episodica e saltuaria, non riconducibile ad attività sistematiche o a fasi di piani o programmi del committente e che non prevedono alcun corrispettivo per l'attività prestata oltre al mero rimborso delle spese, anche forfettario.
4. Il presente regolamento non si applica, altresì, agli incarichi aventi per oggetto la prestazione di servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del medesimo Codice (tra gli altri, rappresentanza legale e consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o conciliativo). L'affidamento di tali incarichi deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,



trasparenza, proporzionalità e pubblicità; l'affidamento diretto a un professionista determinato è possibile, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento:

- a) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi, laddove ciò risponda a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico. In tali casi, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico;
- b) in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato.

Art. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento ecc..).
2. E' vietato, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
3. Gli incarichi che rispettino le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di commercio e a obiettivi e/o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;



b) l'Ente camerale deve accertare l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e non deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle ordinarie competenze professionali del personale in servizio presso la Camera di commercio;

d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Amministrazione dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

e) la durata del rapporto di collaborazione deve essere determinata. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi conferiti e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto:

- ✓ della procedura comparativa di cui agli artt. 3 e 4, salvo quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6;
- ✓ dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 relativamente al regime delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici;
- ✓ dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 relativamente alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per collaboratori e consulenti esterni;
- ✓ del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- ✓ dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relativamente al divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza, se non a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza;
- ✓ dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, relativamente all'estensione a tutti i collaboratori o consulenti, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Gli incarichi devono altresì essere conferiti nel rispetto e nei limiti previsti da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia per le amministrazioni pubbliche, in generale, e le Camere di commercio, in particolare.



4. Con propri atti interni il Segretario Generale, nel rispetto del presente regolamento, definisce la procedura per il conferimento degli incarichi esterni, individuando ruoli e responsabilità per le verifiche preliminari sui presupposti di legittimità, per la standardizzazione della modulistica e l'acquisizione della documentazione, per la gestione degli obblighi di trasparenza e pubblicità, per la liquidazione e l'erogazione del compenso e per gli adempimenti fiscali e/o previdenziali conseguenti.

Art. 3

Procedura comparativa

1. L'affidamento degli incarichi è preceduto da una procedura selettiva, svolta mediante comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, eventualmente integrata, ove ritenuto opportuno, da un successivo colloquio.

2. Il Dirigente competente dà avvio alla procedura selettiva predisponendo un avviso di selezione, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e tipologia, durata e luogo della prestazione, compenso della prestazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 2;
- b) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e relativi criteri di valutazione;
- c) modalità e termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d) indicazione delle modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio;
- e) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera.

3. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune anche in relazione al valore dell'incarico; per gli incarichi di valore superiore a ventimila euro, la pubblicità sul sito è sempre integrata con altre forme - quali ad esempio avvisi su quotidiani o periodici, anche online, trasmissione ad ordini professionali ecc..- ritenute efficaci per ampliare la platea dei potenziali concorrenti.

4. Il periodo tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni; per incarichi di minore rilevanza è ammesso un periodo più breve come segue:

- a) non inferiore a dieci giorni, per incarichi di valore inferiore a diecimila euro;
- b) non inferiore a cinque giorni, per incarichi di valore inferiore a cinquemila euro.



5. Nella determinazione dei periodi minimi di pubblicazione di cui al precedente articolo 4 non sono computate le festività nazionali ed i giorni immediatamente precedenti e successivi.

Art. 4

Modalità e criteri di selezione

1. La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è effettuata dal Dirigente, singolarmente o previa costituzione di una commissione interna, sulla base della professionalità degli esperti esterni, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.
2. La valutazione dei curricula può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dall'esperto esterno per l'esecuzione dell'incarico.
3. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti ovvero dal verbale della commissione nominata allo scopo; tali documenti sono richiamati dall'atto di conferimento.

Art. 5

Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento di una procedura di selezione, sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nei casi in cui non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente art. 3, ferme restando le condizioni previste nell'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, imprevedibili e adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dalla Camera di commercio, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento delle procedure comparative;
 - c) per attività comportanti prestazioni di rilevante livello scientifico e/o tecnico e/o artistico di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto.

Art. 6

Liste di accreditamento degli esperti (elenchi di professionisti)



1. La Camera di commercio può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi preventivamente stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie o settori di attività.
2. Le liste, nel cui ambito l'amministrazione può restringere il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa, sono gestite mediante una procedura trasparente e aperta.
3. Per la formazione delle liste, la Camera di commercio approva un apposito avviso, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione, e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.
4. L'iscrizione dei candidati nelle liste, se contestuale, avviene in ordine alfabetico.
3. Le liste devono ammettere la possibilità, almeno con cadenza annuale, di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni.
4. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene, tenuto conto anche del valore dell'incarico da affidare, sulla base di criteri non discriminatori, che garantiscano l'equa ripartizione ed evitino il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti. In particolare:
 - a) il conferimento è consentito senza esperimento di procedura comparativa nei casi di cui al precedente articolo 5;
 - b) il conferimento è preceduto da una valutazione comparativa svolta con le modalità del precedente articolo 4. Qualora la valutazione dei curricula sia integrata da colloquio ovvero dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dall'esperto esterno, la Camera di commercio invita alle procedure di selezione, nel rispetto del principio di rotazione, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre;
 - c) per l'affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali e comunque di valore inferiore a 5.000 euro, è possibile utilizzare il criterio del sorteggio nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 7

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico è conferito mediante la stipula di apposito contratto/disciplinare di incarico, redatto in forma scritta, con l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto del contratto e della prestazione professionale;
 - c) durata e luogo di esecuzione della prestazione;



- d) modalità specifiche di esecuzione della prestazione;
- e) modalità di verifica dell'esecuzione della prestazione;
- f) ammontare del compenso e degli eventuali rimborsi spese;
- g) modalità di pagamento del corrispettivo.

2. Il contratto diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito della prestazione

1. Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Dirigente accerta la regolare esecuzione della prestazione, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 9

Compenso per l'esecuzione dell'incarico

1. Il compenso è determinato in funzione di tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente camerale.
2. Il pagamento del compenso è subordinato al buon esito della preventiva verifica condotta sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 9.
3. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa previsione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
4. In ogni caso l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 10

Trasmissione alla competente sezione della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa relativi a incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza di importo superiore a cinquemila euro sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
2. Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 6 del 15 febbraio 2005, gli atti da trasmettere ai sensi del comma 1 sono individuati, con riferimento al contenuto dell'atto piuttosto che alla relativa qualificazione formale adoperata, nei



contratti di prestazione d'opera intellettuale regolati dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, fatta eccezione per quelli consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione) e per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione;. Rientrano nell'obbligo di trasmissione, a titolo esemplificativo: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi; incarichi di ricerca su programmi preventivamente definiti dall'amministrazione; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; appalti ed "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Art. 11

Pubblicazione e comunicazione degli incarichi

1. Per tutti gli incarichi conferiti la Camera di commercio provvede:

- a) alla pubblicità prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla normativa vigente in materia;
- b) alle comunicazioni relative all'Anagrafe delle prestazioni secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001.